

che qui si dice non potersi sequestrare alcuna somma la quale provenga dalle sovrimposte comunali per crediti di terzi.

Supponga il caso che il cassiere comunale sia l'esattore, e che vi sia sequestro delle somme giacenti nelle casse per conto di terzi, io domando che in quella circostanza si debba fare distinzione della parte che si riferisce alla sovrimposta riscossa per questo speciale oggetto, altrimenti l'onorevole Di Rudinì intende benissimo come potrebbe rendersi illusoria la delegazione che il comune ha dato al Governo.

Io convengo quindi con lui nel suo concetto generale, e mi pare che le parole colle quali si dice che le somme che derivano dalle sovrimposte non possono essere sequestrate, debbano tranquillarlo sufficientemente, inquantochè esse non toccano menomamente la questione di principio.

Sotto questo punto di vista, io spero che egli possa acconsentire a che venga conservata quest'ultima frase nell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Di Rudinì, insiste?

DI RUDINÌ. Insisto nel mio emendamento, perchè mi pare che il caso che presentava appunto l'onorevole ministro confermi precisamente i dubbi che io manifestava. Credo adunque di non recedere dall'emendamento proposto; del resto la Camera farà quello che vuole, questo si sa, e ad ogni modo non sarà un gran male se sarà respinto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Poichè le mie preghiere non valgono presso l'onorevole Di Rudinì, io mi debbo rivolgere alla Camera perchè voglia mantenere questa disposizione, imperochè non bisogna nasconderci, o signori, che questo progetto di legge, per quei comuni i quali hanno fatto tutti gli sforzi per rimettersi al corrente, è un favore particolare.

Io confesso che non vedo in questo progetto di legge, come è stato concordato colla Commissione, una proroga propriamente detta. Vedo bensì che nello stesso modo col quale la finanza accettò, per virtù del decreto del febbraio, in pagamento del suo credito col relativo sconto, una cambiale sopra il tesoro per quei compensi che si erano dati ai comuni colla legge dei provvedimenti finanziari dell'anno passato, così la finanza può ora accettare in pagamento del suo credito una cambiale non sopra il comune stesso, ma sopra i contribuenti all'imposta fondiaria, e per essi sull'esattore che riscuote; cambiale, che la finanza potrebbe, quando che sia, scontare.

Essa infatti riveste tutte le forme, per cui può essere presentata allo sconto da qualsiasi stabilimento di credito. Quindi vera proroga non può dirsi che vi sia. Ma intende l'onorevole Rudinì, ed intende la Camera, come convenga che questa delegazione sia circondata da tutte le forme occorrenti a mantenerle questo suo carattere. Noi dobbiamo provvedere in modo che, men-

tre si concede ai comuni quanto è possibile per agevolare ai medesimi il modo di pagare i loro debiti, sia pure guarentito in modo sicuro l'erario.

Io non devo d'altronde nascondervi, o signori, che questa è una questione alla quale non pochi comuni guardano, imperochè non sono pochi i comuni i quali hanno dovuto fare sforzi grandissimi per soddisfare la finanza.

Se io facessi delle citazioni dovrei dire che vi sono delle regioni intere che hanno esattamente soddisfatto la finanza; dovrei dire che vi sono parecchie provincie, le quali non appariscono neppure nella lista degli arretrati; dovrei citare dei comuni, come, per esempio, Napoli, che altra volta avevano dei debiti ragguardevoli e che adesso hanno fatto uno sforzo veramente degno di plauso per poter saldare gli arretrati. E adesso sta bene che si accetti una cambiale come pagamento delle somme che ancora rimangono a pagarsi; ma conviene, perchè questa cambiale abbia tutta la serietà, perchè non sembri una proroga come le altre, conviene, lo ripeto, circondare questa delegazione di tutte le guarentigie occorrenti.

Laonde, se non riesco a smuovere l'onorevole Rudinì dalla sua proposta, debbo insistere nel pregare la Camera di lasciare le cose come stanno.

PRESIDENTE. E la mantiene, onorevole Di Rudinì, la sua proposta?

DI RUDINÌ. Debbo dire schiettamente che non mi sono punto lasciato commuovere dalle parole dell'onorevole ministro; ma siccome comprendo che non avrà fortuna questo mio emendamento, e siccome sono perfettamente persuaso che non cascherà il mondo se questo emendamento non sarà approvato, così lo ritiro. Si farà più presto, e sarà risparmiata alla Camera la noia di una votazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

(È approvato.)

« Art. 7. L'agente incaricato della riscossione delle sovrimposte comunali destinate all'estinzione delle delegazioni, sia esso governativo o comunale, è responsabile personalmente dell'esecuzione del precedente articolo, e non può coi proventi delle sovrimposte delegate fare alcun pagamento od altro impiego, prima che sia estinta la delegazione dell'anno rispettivo.

« Se, ciò nonostante, venisse a mancare l'integrale estinzione di un'obbligazione ed il comune non la saldasse altrimenti alla scadenza, il Governo procederà verso di esso come è prescritto per i casi di mora dei comuni al pagamento dei canoni del dazio-consumo, salva qualunque altra via legale, per essere soddisfatto. »

(È approvato.)

« Art. 8. La facoltà di ricevere dal comune il pagamento del debito arretrato per dazio-consumo nel modo indicato all'articolo 2 cessa nel Governo quando